



DISCIPLINARE

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI A SORGENTI LED PER IL MUSEO MAXXI DI ROMA CIG 6919832A01

1. Premessa.

La Fondazione MAXXI, CF 10587971002, con sede legale in Roma, via Guido Reni n.4 A – 00196, tel. 06.32101838 - (di seguito, in breve: Fondazione) ha indetto, giusta determina a contrarre, ai sensi degli artt. 3, 59, 60 e 216 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 recante il “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” (di seguito codice), una procedura di gara aperta per la fornitura di corpi illuminanti a sorgenti led per il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo – d’ora in poi MAXXI - sito in Via Guido Reni 4a, come meglio esplicitato nel Capitolato speciale d’appalto.

Il presente disciplinare di gara descrive e disciplina le condizioni, le modalità ed i termini di presentazione delle offerte, i criteri di aggiudicazione, le cause di esclusione e di decadenza, nonché gli obblighi dell’Aggiudicatario per la stipula del Contratto.

Gli operatori economici possono concorrere alla presente procedura sia come singoli, che in qualità di raggruppamenti temporanei o consorzi, costituiti o costituendi, nel rispetto degli articoli 45 e ss. del d.lgs. n.50 del 2016, ed alle condizioni di cui dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. Non è ammessa la partecipazione di un operatore in più raggruppamenti/consorzi, oppure singolarmente e in raggruppamento/consorzio con altri, a pena di esclusione di tutti gli operatori e/o raggruppamenti e/o consorzi coinvolti.

La Fondazione MAXXI si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida o di non procedere all’aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

La Fondazione MAXXI nel caso di infruttuoso esperimento della procedura di gara si riserva la facoltà di affidare il contratto mediante procedura negoziata.

La Fondazione MAXXI non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula del contratto per decisione motivata della Fondazione gli offerenti o l’interessato all’aggiudicazione o alla stipula del relativo contratto non potranno vantare nei confronti della Fondazione stessa alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.

Con la presentazione delle offerte, gli operatori concorrenti attestano la piena ed esatta conoscenza nonché l'incondizionata ed integrale accettazione di quanto riportato negli atti di gara: Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati come indicato all'art. 5 del presente Disciplinare.

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando e relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

Gli operatori concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei rispettivi dati societari e personali, per le esigenze contrattuali, ai sensi del D.lgs. 196/2003, recante il Codice in materia del trattamento dei dati personali.

Responsabile del procedimento

E' designato, quale Responsabile del procedimento, il Dott. Pietro Barrera ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Oggetto e valore dell'appalto.

L'appalto è configurato come appalto di fornitura avente ad oggetto corpi illuminati a led e sistemi speciali necessari alla realizzazione del progetto di efficientamento energetico del Museo MAXXI come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto e come specificato nelle schede tecniche nell'Allegato1.

Tutti i prodotti oggetto della fornitura devono avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati, a pena di esclusione.

L'importo presunto delle prestazioni oggetto dell'appalto posto a base di gara è pari a **€ 718.734,16** (settecentodiciottomilasettecentotrentaquattro/16) oltre IVA.

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art.26 comma 3 del predetto decreto.

L'importo complessivo a base d'asta è calcolato quale somma degli importi unitari a base d'asta per le relative quantità stimate contenute e dettagliate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Saranno esclusi i concorrenti che offrono un importo complessivo eccedente l'importo complessivo a base d'asta sopra indicato.

L'aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio del **minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.**

In ragione di quanto disposto dall'art. 95, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, si precisa che la Fondazione MAXXI si è determinata nell'adottare quale criterio di aggiudicazione

del presente appalto quello del minor prezzo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, poiché le condizioni di offerta e i vantaggi attesi, in termini di qualità sono ridotti, a fronte della dettagliata descrizione dei prodotti richiesti. La Fondazione MAXXI, infatti, già dispone di un progetto di efficientamento energetico redatto da ENEL SOLE S.r.l. che prevede tipologie di corpi illuminanti a sorgenti led con caratteristiche talmente specifiche e tipizzate (come dettagliatamente indicato nell'Allegato 1 al Capitolato Speciale d'Appalto) che non necessitano di un confronto/rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche già compiutamente definiti *ex ante*. Pertanto i prodotti oggetto dell'Appalto risultano predeterminati e tali da non consentire la proposta di contenuti supplementari, escludendo dunque la presenza di elementi sulla cui base attivare un confronto competitivo migliorativo tra i concorrenti.

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte della Fondazione MAXXI. La Fondazione MAXXI non procederà all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta economicamente congrua.

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

3. Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche sulla fornitura ed amministrative, le specifiche tecniche di qualsiasi genere, i capitolati, le didascalie dei disegni, file e quant'altro prodotto dall'appaltatore nell'ambito del contratto dovranno essere in lingua italiana.

4. Pubblicazione atti di gara

La Fondazione MAXXI metterà a disposizione, sul proprio sito internet <http://www.fondazionemaxxi.it/> l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e modulistica;
- 3) Capitolato Speciale D'Appalto e relativi allegati;

La Fondazione MAXXI, pertanto, non prenderà in considerazione le richieste di invio dei documenti di gara.

5. Richiesta di eventuali chiarimenti e comunicazioni.

Tutti gli operatori economici interessati potranno chiedere eventuali chiarimenti solo per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica:

garaefficientamento@fondazionemaxxi.it

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti entro il 25 gennaio 2017. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 15 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicati in forma anonima sul sito internet della Fondazione <http://www.fondazionemaxxi.it> alla sezione Fondazione trasparente dedicata al presente bando. I chiarimenti forniti saranno vincolanti per tutti i partecipanti.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Fondazione e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.

In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio amministrativo via fax al n. 06.32486529 o con raccomandata A/R o via PEC: maxxi@legalmail.it ; diversamente, la Fondazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

6. Soggetti ammessi requisiti e modalità di partecipazione alla gara, documentazione da presentare, modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, condizioni generali.

6.1 Soggetti ammessi.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all'art.45 D.Lgs. n.50/2016.

È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio), così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l'esclusione dell'impresa e del/i concorrente/i in forma associata (R.T.I. o Consorzio) al quale l'impresa stessa partecipa.

6.2 Aggregazione tra imprese e consorzi .

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ivi comprese le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Alle aggregazioni di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 si applica quanto disposto dall'art.48, comma 14, del D.Lgs. 50 del 2016 s.m.i.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare (con la dichiarazione conforme al Modello di dichiarazione allegato al presente Disciplinare), per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l'esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati.

È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario, come precisato di seguito, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto proprio e delle mandanti, come precisato di seguito.

Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

6.3 Requisiti necessari per la partecipazione.

Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta di cui oltre, ai fini dell'ammissione alla procedura il concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti pena l'esclusione:

1. non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;
2. iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio ovvero nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall'Italia iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza ai sensi dell'art. 83, comma 3, D.Lgs.50 del 2016;
3. **fatturato globale**, a norma dell'art.83, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi conclusi (2013-2014-2015), il cui bilancio sia stato approvato, non inferiore **€ 1.437.468,32 IVA esclusa**;
4. **fatturato specifico**, a norma del medesimo art. 83, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, per produzione di corpi illuminanti a sorgenti led realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi conclusi (2013-2014-2015), il cui bilancio sia stato approvato, non inferiore a **€ 718.734,16 IVA esclusa**;

Si precisa che per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato di cui sopra devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto / 3) x anni di attività].

In ragione di quanto previsto all'art. 83, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che la Fondazione MAXXI ritiene doveroso richiedere, come requisiti di partecipazione alla presente gara, un limite minimo di fatturato specifico, realizzato nella prestazione di forniture di corpi illuminanti a sorgenti led - per una serie di motivazioni.

In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di: 1) capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato; 2) capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei prodotti.

Ciò detto, anche sulla base di un'approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta al fine di determinare il requisito di fatturato specifico tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore della fornitura oggetto di gara, nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento.

A quanto fin qui brevemente esposto, si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o Consorzi.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

Il possesso dei predetti requisiti deve essere attestato con la presentazione della documentazione amministrativa, **a pena d'esclusione**, come meglio precisato nel seguito.

Il possesso dei requisiti di capacità tecnica dovrà, altresì, essere dimostrato e comprovato in sede di offerta, secondo quanto stabilito nel seguito del presente Disciplinare.

Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnico-professionale, laddove richiesti, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In conformità a quanto stabilito all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente che intenda far ricorso all'**avvalimento** dovrà produrre nella "Busta A - Documentazione Amministrativa" gli specifici documenti richiesti di seguito.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi D.Lgs. 50/2016, con riferimento alla Deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016 e smi.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.

Qualora la documentazione presente nel sistema AVCPASS non sia esaustiva o completa o qualora, a causa di impedimenti tecnici, sia risultato impossibile l'utilizzo del sistema AVCPASS, la Fondazione MAXXI procederà a richiedere al concorrente, a pena di esclusione, la presentazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, la documentazione afferente la comprova dei requisiti.

6.4. Modalità di partecipazione.

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati, in possesso dei suddetti requisiti, dovranno far pervenire, **a pena di esclusione**, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 20 febbraio 2017** al seguente indirizzo di destinazione: Fondazione MAXXI, Via Guido Reni 4A – 00196 Roma. I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata a.r. del servizio delle Poste Italiane S.p.a., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata.

E' possibile la consegna a mano, che può essere fatta esclusivamente nei seguenti orari di apertura dell'Ufficio di Segreteria Generale della Fondazione, sito in Via Guido Reni 4A- Palazzina D – I Piano: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Il tempestivo recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'appaltatrice ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. A nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Il plico, **a pena di esclusione**, dovrà:

- essere sigillato in maniera idonea ad assicurarne la chiusura originaria e la provenienza dal mittente e controfirmato sui lembi di chiusura;
- riportare all'esterno la seguente dicitura:
 - GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI A SORGENTI LED PER IL MUSEO MAXXI DI ROMA CIG: 6919832A01
 - L'avvertenza: "NON APRIRE – PROTOCOLLARE ALL'ESTERNO"
- riportare all'esterno la ragione sociale - sede legale e indirizzo, indirizzo e-mail, indirizzo PEC, codice fiscale e/o partita IVA - del concorrente (nel caso di RTI il nominativo/ragione sociale di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento). In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE o consorzio non ancora costituito, sul

plico dovrà essere indicata la denominazione o la ragione sociale di tutte le imprese raggruppande, riunende o consorziande; in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dovrà essere riportata la denominazione o la ragione sociale dell'impresa mandataria; in caso di GEIE o consorzio già costituito, dovrà essere indicata la denominazione o la ragione sociale del GEIE o consorzio;

- il plico chiuso e sigillato dovrà contenere TRE distinte buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti, sempre a pena di esclusione la dicitura rispettivamente:

BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

BUSTA B - "OFFERTA ECONOMICA"

- ai fini della chiusura del plico esterno e delle buste interne si precisa che non è necessario l'utilizzo di ceralacca per assicurare la sigillatura degli stessi, potendo i concorrenti utilizzare a tal fine altri idonei strumenti (colla, nastro adesivo, ecc.);
- tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge);
- con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto.

6.4.1. Busta A – "Documentazione amministrativa".

La busta A – "Documentazione Amministrativa" dovrà contenere a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

1. documento di gara unico europeo (DGUE);
2. documento di partecipazione alla gara;
3. documento attestante il versamento del contributo all'A.N.A.C.;
4. garanzia provvisoria;
5. passoe;

ove necessario:

6. documentazione relativa all'avvalimento;
7. procura;
8. documenti per il caso di fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale;
9. atti relativi al RTI o Consorzio;

il tutto come meglio specificato nei successivi paragrafi.

1. Documento di gara unico europeo (d'ora in poi anche DGUE).

A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre e inserire nella BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" il documento denominato "DGUE – Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente" in conformità all'Allegato I – DUGE al modello allegato al presente Disciplinare, redatto in lingua italiana.

Il DGUE dovrà, sempre a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di RTI o Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, un DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura dovrà essere prodotto:

- i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.

Inoltre il DGUE dovrà essere prodotto:

- iii) eventualmente, in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria (il DGUE – contenente le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II e delle parti III, IV, ove pertinente, e VI del DGUE allegato - dovrà essere firmato da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria
- iv) eventualmente, in caso di subappalto, dalle imprese subappaltatrici (il DGUE – contenente le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II e delle parti III, IV, ove pertinente, e VI del DGUE allegato - dovrà essere firmato da soggetto munito di idonei poteri dei subappaltatori. In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura nella Busta A- "Documentazione amministrativa"
- v) ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall'A.N.A.C. o eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni.

Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, autodichiarare ai sensi del d.P.R. n. 445/2000:

- a) il possesso di tutti i requisiti richiesti al paragrafo 8.3 punto 1 e 2 del presente disciplinare di gara;
- b) il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 8.3 punto 3 e 4 del presente disciplinare di gara;
- c) l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante;
- d) l'intenzione o meno di ricorrere al subappalto e la terna dei subappaltatori (quanto alla terna di sub-appaltatori, si precisa che i concorrenti che siano microimprese, piccole e medie imprese non sono tenuti alla relativa indicazione ai sensi dell'art. 174, comma 2, del D.Lgs. 50/2016);
- e) in caso di ricorso all'avvalimento, l'identità dell'Impresa ausiliaria, i requisiti oggetto di avvalimento.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

La dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (ossia il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza – persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché i soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e fino alla presentazione dell'offerta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata).

Le cariche rilevanti sopra indicate sono quelle delineate nel Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 26 ottobre 2016 recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE" pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

I reati di cui al comma 1 dell'art. 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011.

Nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, come sopra individuati, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

Tale indicazione sarà chiesta con le modalità, successivamente descritte, ai concorrenti collocati al primo ed al secondo posto nella graduatoria provvisoria di merito.

Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art.80, del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base delle

indicazioni rese nelle Linee Guida dell'A.N.A.C.) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

In caso di partecipazione in RTI o Consorzio, a pena di esclusione:

i requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 8.3, punti 1 e 2, del presente Disciplinare di gara dovranno essere posseduti e dichiarati:

- a) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
- (i) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
- (ii) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 50/2016;

il requisito di capacità economico-finanziaria del fatturato di cui al paragrafo 8.3, punti 3 e 4, del presente Disciplinare di gara:

- (i) dovrà essere posseduto dal RTI o dal Consorzio ordinario nel suo complesso; resta inteso che ciascuna impresa componente il RTI o il Consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio fatturato;
- (ii) dovrà essere posseduto dal Consorzio oppure, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 50/2016; resta inteso che sia il Consorzio che le imprese esecutrici dovranno rendere, comunque, la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito; resta fermo quanto previsto all'art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Documento di partecipazione.

A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre e inserire nella busta A – “*Documentazione Amministrativa*” il “Documento di partecipazione alla gara” la dichiarazione conforme al modello Allegato II.

Il Documento di partecipazione dovrà sempre **a pena di esclusione** dalla procedura essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di RTI o Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il suddetto documento, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura dovrà essere prodotto:

- i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura come nel seguito meglio indicato.

Il documento contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l'accettazione delle modalità della procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relative a:

- l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 nei confronti della Committente;
- le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- l'acquisizione di tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni contrattuali al fine di essere in condizione di presentare una offerta adeguata e completa;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria/capogruppo, che stipulerà l'appalto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, le consorziate che fanno parte del consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre.

3. Pagamento del contributo all'ANAC.

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione della presente procedura di gara: CIG 6919832A01 , per un importo pari a € 70,00.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Nel caso di RTI costituito o costituendo o consorzio ordinario di concorrenti il versamento è effettuato a cura dell'impresa mandataria/capogruppo. In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, il versamento è effettuato dal Consorzio, anche qualora quest'ultimo faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle consorziate.

4. Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inserire nell'ambito della Documentazione amministrativa una garanzia provvisoria mediante costituzione di un deposito cauzionale in contanti o in titoli del debito pubblico - a scelta dell'offerente - ovvero la presentazione di una fideiussione bancaria, di una polizza assicurativa oppure di una polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; essa sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.

Il valore della garanzia è pari al 2% del valore dell'appalto indicato al paragrafo 3 del presente disciplinare; l'importo della garanzia è ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per gli operatori economici ai quali vengano rilasciate, dagli organismi accreditati, le certificazioni ivi previste. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare in originale o in copia autenticata la predetta certificazione ed inserirla nella busta A- "Documentazione Amministrativa".

In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale o consorzio ordinario per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia in possesso della predetta certificazione. In caso di partecipazione di associazioni temporanee di imprese di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. n.50/2016, per beneficiare della riduzione la predetta certificazione deve essere posseduta dal consorzio.

La fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell'articolo 93 del D.Lgs. n.50/2016.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della Fondazione MAXXI.

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- (i) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
- (ii) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- (iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- (iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio, (v) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d'esclusione, produrre, eventualmente anche all'interno della garanzia provvisoria, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo "albo" di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione dell'appalto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

Nel caso in cui il concorrente aggiudicatario non proceda alla stipula del contratto entro i termini previsti, tale cauzione provvisoria verrà incamerata dalla Fondazione, fatta salva ogni ulteriore azione a tutela dei propri interessi anche con risarcimento dei maggiori danni.

5. Passoe

6. Avvalimento

Secondo le modalità e condizioni di cui agli articoli 172, comma 2, e 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto d'appalto.

A tale fine, si ricorda che il contratto d'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate.

In tal caso il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inserire nell'ambito della Documentazione amministrativa i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante - l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente, di messa a disposizione per tutta la durata dell'appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente e di non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
- b) Documento di gara Unico Europeo;
- c) originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria) o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata dell'appalto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del

contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art.80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia provvisoria.

La Fondazione MAXXI verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, pena l'esclusione dalla gara.

7. Procura.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile. Tale copia dovrà essere inserita nella *BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"*. La Fondazione MAXXI si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale del documento; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

8. Fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale.

In caso di fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà inserire nella *BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"* i documenti di cui all'art. 110, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs.n. 50/2016.

9. Atti relativi al RTI o Consorzio.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà inserire nella *BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"* atti relativi a R.T.I. o Consorzi", copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula. In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il

concorrente dovrà inserire nella BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, il concorrente dovrà inserire nella BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorzio indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l'esclusione.

Precisazioni in ordine alla Documentazione amministrativa.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. 50/2016.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Fondazione, di una sanzione pecuniaria pari a € 720,00 (settecentoventi/00). In tal caso, la Fondazione assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del suddetto termine il concorrente sarà escluso dalla gara.

Si precisa che l'utilizzo della modulistica predisposta dalla stazione appaltante non è obbligatoria a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli stessi. Costituisce comunque motivo di esclusione, l'inosservanza delle relative prescrizioni.

Le autodichiarazioni non sottoscritte, omesse e/o incomplete nelle parti indicate nei relativi modelli costituiscono causa di esclusione ai fini della partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.

7. Contenuto della busta "B- offerta economica" e relativi criteri di valutazione.

Nella busta "C - Offerta Economica" deve essere contenuto, a pena di esclusione, l'originale dell'offerta economica in regola con le norme sul bollo (Allegato III "Modulo offerta").

L'offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione, mediante la compilazione del "Modulo offerta", secondo lo schema di cui all'Allegato III al presente disciplinare; l'offerta dovrà recare in calce ad ogni pagina il timbro dell'impresa concorrente, dovrà essere siglata in ogni pagina e dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante o dal procuratore munito di adeguati poteri di firma (in tal caso va trasmessa la relativa procura), ovvero, in caso di raggruppamento o GEIE costituiti o consorzi, dai legali rappresentanti delle imprese capogruppo o dei consorzi, ovvero, in caso di raggruppamento, consorzio o GEIE non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento, consorzio o GEIE.

Ciascun operatore concorrente deve presentare una sola offerta economica per ciascuno dei lotti cui intende partecipare, contenente, a pena di esclusione:

Il concorrente dovrà riportare il valore percentuale offerto in ribasso sul prezzo a base d'asta pari a **€ 718.734,16** più IVA.

L'offerta dovrà essere indicata in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello espresso in lettere.

Nell'offerta economica deve essere altresì indicata la stima degli oneri relativi alla sicurezza propri di ciascun concorrente (cd. costi interni di sicurezza, cfr. Determinazione AVCP n. 3/2008 del 5 marzo 2008).

L'offerta economica deve essere redatta in lingua italiana. La Commissione di gara può fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte economiche presentate.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa.

Il prezzo complessivo, indicato nell'offerta economica s'intende comprensivo di qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, ad esclusione dell'I.V.A.

8. Procedura e criteri di aggiudicazione.

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016 ossia all'operatore economico che avrà espresso la percentuale di ribasso più elevata sul prezzo a base d'asta.

Si precisa che la Fondazione si riserva il diritto di:

1. aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua;
2. non procedere all'aggiudicazione pur avendo ricevuto regolari offerte. Pertanto, le offerte presentate dalle ditte concorrenti non vincolano in alcun modo la Fondazione, fino alla notifica dell'aggiudicazione;
3. indire una nuova procedura per lo stesso oggetto, annullando la presente;
4. non procedere all'aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del

contratto ai sensi dell'art.95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto;

5. in caso di parità tra due o più concorrenti, procedere all'esperimento di miglioria;
6. non procedere all'aggiudicazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
7. applicare quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
8. **non procedere alla sottoscrizione del contratto di appalto nel caso in cui i prodotti forniti dall'Aggiudicatario non superino il test di verifica tecnica funzionale che la Fondazione effettuerà dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della sottoscrizione del contratto d'appalto.**

Nulla spetterà alle ditte concorrenti, a titolo di compenso o di rimborso, per qualsiasi spesa ed onere da esse sostenuti per la partecipazione alla procedura, neppure in caso di annullamento della stessa.

Le ditte concorrenti, **a pena di esclusione**, dovranno astenersi dal presentare:

1. offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta, ovvero quelle nelle quali il prezzo presenti tracce di cancellazione;
2. sollevare eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni fissate nel disciplinare di gara, nello schema di contratto ovvero nel Capitolato speciale d'appalto;
3. offerte condizionate;
4. offerte parziali e/o incomplete;
5. offerte pervenute oltre il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle medesime;
6. offerte irregolari che presentino nell'offerta economica valori inferiori alla base d'asta;
7. offerte che non rispettano le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico e/o nello schema di contratto d'appalto.

La Fondazione MAXXI si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione trasmessa e/o delle dichiarazioni presentate, con facoltà di stabilire un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire detti chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.

8.1. Allo scadere del termine di presentazione delle offerte la Fondazione nominerà una commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate ai sensi del Regolamento adottato dalla Fondazione MAXXI a norma dell'articolo 77, comma 12, dell'articolo 78 e dell'articolo 216, comma 12, del D.Lgs. 50 del 2016 nelle more della concreta istituzione dell'albo dei commissari. Della nomina verrà data notizia sul sito internet della Fondazione MAXXI.

Le operazioni di gara prenderanno avvio il giorno e l'ora e nel luogo che sarà comunicato via fax o via e-mail e sul sito internet della Fondazione MAXXI e procederanno attraverso non meno di due sedute di gara, ciascuna delle quali dedicata all'esame della documentazione contenuta nelle buste: "A - Documentazione Amministrativa" e "B - Offerta economica".

Per ciascuna seduta, o parte di essa, sarà redatto un verbale. Ciascuna seduta potrà essere aggiornata ad una data successiva che sarà di volta in volta comunicata nel corso della seduta stessa.

Alle sedute pubbliche potrà assistere il legale rappresentante di ciascun concorrente che ha presentato domanda di partecipazione ovvero persona munita di delega conferitagli dal suddetto legale rappresentante corredata di fotocopia di un documento di identificazione del delegante e del delegato.

8.2. Nel corso della prima seduta pubblica, in una o più giornate, il RUP, sulla base della documentazione trasmessa dai concorrenti e contenuta nella busta “A – Documentazione amministrativa”, procederà a:

- verificare la tempestività del recapito e la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- aprire le buste contenenti la Documentazione amministrativa;
- verificare la presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa.

Successivamente il RUP procederà, in seduta riservata, al controllo della documentazione presente nella Documentazione amministrativa.

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, applicandosi altresì la sanzione pecuniaria come quantificata e secondo le modalità previste al precedente punto 6.4.1 par. *“Precisioni in ordine alla Documentazione amministrativa”*. Si precisa che il concorrente dovrà produrre, unitamente alla documentazione necessaria per la regolarizzazione, documentazione attestante l’intercorso pagamento.

L’omesso pagamento entro il termine assegnato comporterà l’esclusione dalla gara.

Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la Fondazione procederà alla sua esclusione e non applicherà alcuna sanzione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Commissione ne richiede al concorrente la regolarizzazione entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine in assenza di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Al termine dell’analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa e all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi ed economico-finanziari, sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni. Al fine di consentire l’eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati sul sito della Fondazione gli atti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

8.3 Nella seconda seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti con congruo anticipo, la Commissione renderà previamente le ditte ammesse e procederà,

quindi, per i concorrenti non esclusi nelle precedenti sedute, ad aprire la Busta "B - Offerta economica".

La Commissione provvederà preliminarmente ad escludere i concorrenti le cui offerte economiche:

- risultino espresse in modo incompleto o indeterminato o comunque inidoneo a garantirne con certezza il contenuto e/o la provenienza;
- risultino sottoposte a condizioni o decadenze non previste nel bando di gara o nel presente disciplinare;
- offerte irregolari che presentino, relativamente all'offerta economica valori superiori alla base d'asta;
- non siano sottoscritte da tutte le imprese che intendono raggrupparsi.

La Fondazione valuterà la congruità delle offerte secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50 del 2016. Nel corso della prima seduta pubblicasi procederà al sorteggio tra i criteri da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, lettere a), b), c), d), e) d.lgs. 50/2016 e l'ulteriore estrazione del coefficiente di cui alla lettera e).

Tale valutazione sarà svolta dal RUP che potrà avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice o di Commissione nominata ad hoc.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà formulato l'offerta economica più bassa non anomala.

Al termine delle operazioni di gara, la Fondazione provvederà alla verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria.

A tal fine la Fondazione chiederà al primo e secondo concorrente in graduatoria di produrre, entro 15 giorni, una dichiarazione a firma del soggetto munito di poteri idonei ad impegnare gli operatori ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80, come indicati al precedente paragrafo 6.4.1, nonché, in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta le singole operazioni intercorse, la data di sottoscrizione e quella di efficacia nonché il nominativo dei soggetti come individuati al precedente paragrafo 6.4.1. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta in caso di RTI e Consorzi:

- i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;
- iii) dall'impresa ausiliaria, in caso di avalimento;
- iv) da ogni impresa subappaltatrice in caso di subappalto.

Ove il termine non fosse rispettato, sarà fissato, successivamente, un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l'esclusione dalla gara.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliarie, subappaltatori) dovranno elencare i

nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80.

La Fondazione si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.

Qualora risultasse che l'Aggiudicatario non sia in possesso dei requisiti richiesti, la Fondazione annullerà l'aggiudicazione con provvedimento motivato, incamerando la cauzione provvisoria, procedendo alla conseguente eventuale nuova provvisoria aggiudicazione, oppure a dichiarare deserta la gara.

La Fondazione prima della stipula del contratto procederà ad un test di verifica tecnico-funzionale dei prodotti forniti dall'Aggiudicatario.

In caso di mancato superamento del test la Fondazione non procederà alla stipula del contratto, annullando l'aggiudicazione definitiva e riservandosi di procedere test di verifica tecnico-funzionale del secondo in graduatoria.

9. Accesso agli atti all'esito della procedura di gara

Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D.Lgs. n. 50/2016 all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.

Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell'Offerta Economica e nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela. La Fondazione MAXXI garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Rimane inteso che la Fondazione MAXXI in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'A.N.AC.

10. Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura

Il concorrente, nonché la sua eventuale ausiliaria e gli eventuali subappaltatori, dovranno comunicare tempestivamente alla Fondazione MAXXI le eventuali variazioni alle dichiarazioni contenute nel “Documento di gara unico europeo” e nel “Documento di Partecipazione” producendo gli stessi documenti con le medesime modalità di presentazione dell’offerta, ed evidenziando le variazioni intervenute.

Rimane inteso che al fine di consentire alla Fondazione MAXXI di eseguire le prescritte valutazioni ai sensi dell’art. 80, commi 7 e 8, del D. Lgs. 50/2016, unitamente alla comunicazione delle variazioni dovranno essere prodotti tutti i documenti a tal fine necessari.

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata, da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio che abbiano subito le dette variazioni.

11. Ulteriori previsioni

Al termine dei controlli sul possesso dei requisiti, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Fondazione effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Fondazione MAXXI né all’aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora siano trascorsi 180 giorni dall’aggiudicazione definitiva ed efficace senza che sia stato stipulato il contratto per cause imputabili alla Fondazione MAXXI.

L’offerta non vincola la Fondazione MAXXI che si riserva la facoltà di non procedere ad alcun atto di aggiudicazione ed in tal caso le Ditte partecipanti non potranno richiedere alcun indennizzo.

In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Disciplinare di gara e in tutti i documenti ad esso afferenti.

La Fondazione MAXXI si riserva la facoltà di affidare alla ditta aggiudicataria eventuali forniture complementari o accessori qualora ne sussistano i presupposti di cui al d.lgs. 50/2016.

I concorrenti non potranno pretendere nessun compenso a titolo di risarcimento per spese sostenute nella formulazione dell’offerta.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

12. Adempimenti necessari alla stipula del contratto.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla legge, la stipulazione del contratto avrà luogo nei successivi 180 giorni, previo superamento con esito positivo del test di valutazione tecnica a cui saranno sottoposti i prodotti forniti dall'Aggiudicatario.

In caso di mancato superamento del test la Fondazione non procederà alla stipula del contratto, annullando l'aggiudicazione definitiva e riservandosi di procedere alla valutazione tecnica del secondo in graduatoria.

L'Aggiudicatario dovrà fornire tutta la documentazione richiesta. Tutte le spese necessarie per la stipula del contratto, per eventuali copie e quant'altro sono interamente a carico dell'appaltatore.

In difetto la Fondazione potrà non addivenire alla stipula del contratto, fatto salvo il diritto della Fondazione stessa al risarcimento dei danni eventualmente derivanti.

Il Contratto stabilirà le clausole da sottoporre ad specifica approvazione scritta ex art. 1341 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50 del 2016 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 50 del 2016. Ai sensi dell'art. 103, comma 1 ultimo periodo, del D.Lgs. 50 del 2016 si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante – è prestata con durata non inferiore alla durata del contratto d'appalto e sarà svincolata progressivamente ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Essa è presentata in originale alla Fondazione MAXXI prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d'Italia del 12/5/2016, possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo "albo" ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel medesimo "albo", abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.

La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, delle penali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La Fondazione ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata, qualora, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Fondazione MAXXI ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sugli importi successivi da corrispondere all'appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Fondazione MAXXI che avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Contestualmente alla stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà firmare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). A tal fine dovranno essere forniti, sempre da parte della ditta aggiudicataria, i nominativi del referente dell'appalto in esame nonché del proprio responsabile della sicurezza.

La Fondazione provvederà alla verifica, ai sensi dell'art.16 bis introdotto dalla legge n. 2/2009 di conversione del D.L. 185/2008, della posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

La Fondazione (o lo stesso operatore economico) provvederà, inoltre, a chiedere alla Prefettura competente le informazioni riservate di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Fondazione, per la stipula del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

13. Cessione dei crediti o del contratto.

L'Aggiudicatario è il solo responsabile di tutti gli obblighi del contratto, essendo espressamente, fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto, o di farlo eseguire da altre persone o ditte, neppure per mezzo di procuratore, pena la risoluzione del contratto medesimo, e conseguente perdita della cauzione definitiva, nonché del risarcimento di ogni conseguente danno che ne derivi alla Fondazione.

E' ammessa la cessione dei crediti in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In ogni caso, la Fondazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in ordine a tutti i crediti ceduti, oltre ad ogni eccezione anche di compensazione per ragioni creditorie

sorte anteriormente e che sorgeranno successivamente alla cessione del credito in virtù dei rapporti e nei confronti del cedente, tutte quante opponibili illimitatamente sia nei confronti dello stesso sia nei confronti del cessionario.

14. Subappalto.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Fermo quanto sopra, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:

- a) il concorrente deve aver indicato in fase di gara le attività e/o le forniture che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori, producendo il relativo DGUE;
- b) dopo la stipula del contratto d'appalto, l'appaltatore deve depositare presso la Stazione Appaltante originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- c) l'appaltatore, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, anche ai sensi dell'articolo 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, deve produrre:
 - la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'appaltatore sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio;
 - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata
 - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105, commi 10, 11 e 17 nonché, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

15. Norme regolatrici e disciplina applicabile.

L'esecuzione della fornitura oggetto del presente affidamento è regolata, in via graduata:

- dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- dalle disposizioni degli Atti di gara (Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati);
- da quanto previsto dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
- dalle disposizioni del Codice Civile e, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, dalle disposizioni del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e del DPR n. 207/2010 e s.m.i. in quanto compatibili;
- da tutte le altre disposizioni normative relative alla natura della fornitura affidata.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Aggiudicatario rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

16. Controversie e foro competente

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del contratto, le parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie.

Qualora le parti non raggiungano un accordo si stabilisce, fin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma.

17. Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è la Fondazione MAXXI. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

Pubblicato sulla GUCE n. 2016-163919

Pubblicato sulla GURI n. 150 del 28/012/2016